Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 8a26c0c35ce6

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente

dott. Antonio Angioi Giudice relatore

dott.ssa Tania Scanu Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 609 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da

----- elettivamente domiciliata in Sanluri, via Ungaretti n. 2, presso l'avv. Mauro Steri, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giuseppe Sottile e Lucia Soldati, per procura speciale in calce alla citazione

ATTRICE

CONTRO

, elettivamente domiciliati in Oristano, , presso l'avv. , che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

rimessa al Collegio sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande dell'attrice:*

a) dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, revocare ex art. 2901 c.c. l'atto di rinunzia a diritti ereditari (a rogito Notaio Luigi Ianni in data 19/2/2018,

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 8a26c35b66

rep. n. 23.821, racc. n. 10.137), atto con cui il ha prestato piena ed integrale acquiescenza alle disposizioni testamentarie del padre ...i e rinunciato all'azione di riduzione, e per l'effetto dichiarare inefficace detta rinuncia nei confronti di (

b) dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliendo la domanda di riduzione nei confronti di ia (quale erede universale di), in applicazione dell'art. 524 c.c. e/o ex art. 2900 c.c., ridurre, nei confronti dell'erede universale , le disposizioni testamentarie di nella misura della quota di legittima spettante all'erede legittimario :o, attribuendola all'attrice (creditrice del medesimo), nella misura del credito;

c) accertata e dichiarata la consistenza ereditaria totale e la valutazione in Euro 1.408.341,00, accertato e dichiarato che la quota di legittima spettante a) ammonta ad un ottavo dell'eredità e, quindi, a Euro 176.042,62, ovvero quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, considerato che il credito di C nei confronti di Pi ammonta a Euro 51.981,94, ed è fondato su titolo esecutivo, attribuire in proprietà all'attrice , nei limiti del credito, la quota di legittima di competenza di , se facilmente separabile dagli immobili facenti parte dell'eredità o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare a versare direttamente all'attrice a la somma equivalente, oltre interessi dalla data di emissione del decreto ingiuntivo;

d) ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza per il caso in cui il Tribunale si pronuncia per l'attribuzione in proprietà di quote di immobili;

e) col favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio, compreso rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge".

Per i convenuti:

"*L'Ill.mo Tribunale adito:*

in via principale, accertata e dichiarata l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., rigetti la

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

domanda attrice volta a dichiarare inefficace nei confronti del sig. [illegible] l'atto pubblico di rinunzia all'azione di riduzione d'eredità del 19/02/2018, rogato Notaio Ianni rep. n. 23821 racc. n. 10137;

in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui nei confronti degli attori venga accertato e dichiarato come inefficace, ex art. 2901 c.c., l'atto di rinunzia all'azione di riduzione dell'eredità posto in essere dal sig. [illegible] o, limitare il provvedimento medesimo alla misura strettamente necessaria al soddisfacimento delle ragioni creditorie, laddove riconosciute ed accertate.

Con vittoria di spese di lite ed accessori di legge".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16 maggio 2018, [illegible] ha convenuto in giudizio C [illegible], per sentir revocare, *ex* art. 2901 cod. civ., l'atto di rinunzia ai diritti ereditari del 19 febbraio 2018, con cui il suo debitore [illegible] aveva rinunziato all'impugnazione del testamento olografo del padre [illegible] deceduto il 4 aprile 2016, nonché per sentir ridurre, *ex* art. 2900 cod. civ., nei confronti dell'erede [illegible] le dette disposizioni testamentarie, nella misura della quota spettante al legittimario, con attribuzione all'attrice, nella misura del credito, per l'ammontare di Euro 51.981,94, in base al decreto ingiuntivo n. 343/2013, mai opposto, ovvero, in alternativa, con versamento diretto della somma equivalente.

Si sono costituiti in giudizio G [illegible] e [illegible] contestando la sussistenza dei presupposti delle domande e concludendo per il rigetto delle stesse o, in via subordinata, per l'accoglimento nei limiti strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

La causa, istruita a mezzo di documenti, all'udienza del giorno 24 gennaio 2020 è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I termini della controversia sono i seguenti.

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

1.1. Con la citazione, espone di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 343/2013, per la somma di Euro 50.000,00, oltre a interessi e spese, nei confronti di , da lui mai opposto, e di aver proceduto a pignoramento mobiliare, nei suoi confronti, con esito infruttuoso. Espone, altresì, che il 4 aprile 2016 era deceduto , padre del debitore, senza testamento. In mancanza di accettazione dell'eredità, a cui il debitore era chiamato, la creditrice aveva proposto ricorso per far fissare un termine, affinché dichiarasse la propria volontà di accettare o di rinunciare all'eredità. In tale sede, egli aveva depositato il testamento olografo del 25 dicembre 2015, con cui veniva nominata erede dal testatore la moglie , e l'atto di rinunzia ai diritti ereditari del 19 febbraio 2018, con cui il debitore prestava acquiescenza al testamento del padre. Secondo l'attrice, fanno parte del patrimonio ereditario vari immobili, siti in , del valore complessivo di Euro 1.408.341,00. I legittimari del *de cuius*, oltre al coniuge, sono i figli La quota di legittima del debitore è indicata in un ottavo. La rinunzia ad agire in riduzione comprometterebbe le ragioni creditorie e sarebbe stata effettuata nella consapevolezza del pregiudizio arrecato. Afferma l'attrice, pertanto, il proprio diritto, previa revocatoria *ex* art. 2901 cod. civ., all'attribuzione della quota di legittima, *ex* artt. 524 e 2900 cod. civ., ai fini del soddisfacimento del credito.

1.2. Con la comparsa di risposta, contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. Non vi sarebbe, secondo i convenuti, l'*eventus damni*, in conseguenza della rinuncia all'azione di riduzione. L'ingiunto non aveva spiegato opposizione al decreto ingiuntivo per contingenti ragioni personali. Nel relativo giudizio avrebbe potuto dimostrare, altrimenti, di aver corrisposto alla ricorrente un importo non inferiore a Euro 45.000,00, in parte per il pagamento dell'acconto sul prezzo dell'immobile dedotto nel contratto preliminare tra loro sottoscritto ed in parte per i lavori di completamento. Sarebbe una fantasiosa illazione, inoltre, la consapevolezza del pregiudizio in capo a lui, in quanto la rinunzia riguardava tutti i figli del defunto, con una scelta dettata dal rispetto della volontà paterna. Sarebbe inverosimile, poi,

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 02260135b06

che tutti i chiamati avessero accettato di rinunciare al consistente patrimonio del padre a causa di un debito di appena Euro 50.000,00, gravante su uno solo di loro. La rinunzia ad una facoltà, comunque, non consentirebbe l'esercizio dell'azione pauliana, in quanto il futuro incremento del patrimonio del debitore non si porrebbe come conseguenza immediata del suo accoglimento. Anche qualora l'azione fosse ammissibile, infine, l'attrice dovrebbe dare la prova della *partecipatio fraudis*.

2. La domanda di revocazione, con cui si impugna non la rinunzia all'eredità, in mancanza di delazione, ma la rinunzia ai diritti ed alle azioni spettanti al legittimario pretermesso, ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di riduzione, a sua volta proposta in via surrogatoria dalla creditrice, essendo diretta la prima a rimuovere l'ostacolo giuridico frapposto al soddisfacimento delle ragioni creditorie dal debitore – non rimasto inerte, bensì autore di un atto positivo, contrario all'interesse dell'altra parte – ed a consentire la proposizione della seconda.

3. La domanda di revocazione è fondata.

3.1. L'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 cod. civ., è un mezzo diretto a ricostituire la garanzia generica del credito, formata dal patrimonio del debitore, e presuppone la sola esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, e non anche la sua concreta esigibilità, potendo essere esperita, nel concorso delle altre condizioni, anche a tutela di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali; anche il credito litigioso, la cui esistenza è meramente eventuale, per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a far sorgere la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (Cass. sez. un. n. 9440 del 2004).

3.2. Agli effetti della dichiarazione di inefficacia dell'atto, nei confronti del creditore, debbono concorrere le seguenti condizioni. Affinché sussista l'elemento, di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*), è necessario e sufficiente che l'atto dispositivo compiuto dal debitore renda più difficile, e non anche impossibile, il soddisfacimento coattivo del credito, sicché

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

anche una variazione meramente qualitativa del suo patrimonio, con la sostituzione a un bene di un altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, quale il danaro, facilmente distraibile, ovvero la destinazione di un bene al soddisfacimento di determinati crediti, con esclusione di altri, integra il pericolo di un danno, derivante dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Affinché sia integrato l'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, in relazione agli atti a titolo gratuito, è richiesta la mera consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore (*scientia damni*), che consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere può arrecare alle ragioni del creditore, ovvero, se si tratta di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (*consilium fraudis*); in relazione agli atti a titolo oneroso, invece, è richiesta la consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (*partecipatio fraudis*).

3.3. Nella specie, sussistono le condizioni di revocabilità.

3.4. Il credito vantato da , nei confronti di per la restituzione della somma di Euro 50.000,00, oltre a interessi e spese, a suo tempo consegnata a titolo di mutuo, come comprovato da assegno bancario, è stato incontrovertibilmente riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 343/2013, depositato da questo Tribunale il 13 agosto 2013 e notificato il 30 settembre 2013. Contro di esso non risulta fatta opposizione. Inutili sono stati i successivi procedimenti di espropriazione mobiliare e presso terzi, promossi dall'interessata. Non ha alcuna rilevanza, in questa sede, la deduzione dell'asserito controcredito verso l'attrice, perché non è più deducibile la compensazione, essendo eccezione coperta dal giudicato, e non è stato chiesto in riconvenzione l'accertamento di altro diritto, a parti invertite (v. doc. nn. 1-8, in fasc. att.).

3.5. È impugnata la rinunzia ai diritti ereditari di ricevuta per atto pubblico il 19 febbraio 2018, relativamente alla successione del padre , morto a il Nel corso del procedimento per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità, *ex* art. 481 cod. civ., promosso da , con ricorso depositato il 21 settembre

2017, in base a quello che risulta dagli atti, (o (
, come è indicato in anagrafe), davanti a notaio, unitamente ai fratelli
, aveva dichiarato di prestare acquiescenza al testamento fatto dal padre e, in particolare, di rinunziare, senza corrispettivo, all'azione di riduzione spettante ai figli, in qualità di legittimari. Con testamento olografo del 25 dicembre 2015, pubblicato solo il 5 gennaio 2018, in data posteriore all'esercizio dell'*actio interrogatoria*, il *de cuius* aveva nominato sua unica erede il coniuge (v. doc. nn. 9-13, in fasc. att.).

3.6. È manifesta la sussistenza dell'elemento oggettivo, consistente nel pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Il debitore, mediante l'atto di disposizione in questione, ha rinunziato ai diritti riservati dalla legge a ciascun figlio nella successione al padre e, nello specifico, alla propria quota dell'eredità paterna, composta dai numerosi immobili facenti parte del suo patrimonio, e li ha sottratti, per converso, alla garanzia patrimoniale generica. Non può aver luogo l'esecuzione su tali beni, da parte della creditrice, in proporzione del valore della quota del debitore e del proprio credito, finché l'atto lesivo non perda i propri effetti. Allo scopo di rendere a lei inopponibile l'atto abdicativo ed essere ammessa a soddisfarsi sui beni ereditari, fino a concorrenza del suo credito, correttamente l'interessata ha esperito l'azione revocatoria. Sebbene sia sufficiente che il soddisfacimento coattivo del credito sia reso anche solo più difficoltoso, il pregiudizio arrecato è maggiore, in concreto, stante la impossibilità o estrema difficoltà per l'avente diritto di soddisfare altrimenti le proprie ragioni, in mancanza di beni dell'obbligato diversi ed ulteriori, assoggettabili ad espropriazione. Con patrimonio pacificamente incapiente, perciò, grandissima è la lesione. Non avrebbe alcun senso, del resto, se vi fossero beni personali utilmente perseguibili, la resistenza all'azione relativa a (una parte di) quelli ereditari.

3.7. È manifesta, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo, consistente nella presumibile conoscenza, da parte del rinunziante, del pregiudizio che la rinunzia alla quota riservata arrecava ed arreca alle ragioni creditorie. La concomitanza temporale tra l'esercizio dell'azione interrogatoria, da parte della creditrice insoddisfatta, e la rinunzia all'azione di riduzione, da parte del debitore

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

diseredato, a distanza di anni dal sorgere del credito, dai tentativi di recupero del medesimo e dall'apertura della successione, consente di trarre un concludente argomento di prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato, in quanto l'abdicazione ai diritti riservati al legittimario, in condizione di totale pretermissione, non poteva che impedire la reintegrazione patrimoniale, secondo ogni ragionevole previsione, della porzione legittima e, quindi, della garanzia generica del credito, allora già sorto e di certo ben noto. Inoltre, essendo stato compiuto in modo unilaterale ed in assenza di corrispettivo, l'atto dispositivo deve essere considerato a titolo gratuito e non occorre, perciò, verificare la consapevolezza o meno del pregiudizio in capo al terzo, ossia all'erede testamentaria. Non è richiesta, infine, la prova specifica dell'intento fraudatorio perseguito dal rinunziante, cioè della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, trattandosi di atto posteriore alla nascita di esso. Tanto meno interessa, come è evidente, quale fosse lo stato soggettivo in cui si trovavano singolarmente gli altri legittimari all'atto della rinunzia ai propri diritti ereditari.

4. La domanda di riduzione del testamento per lesione di legittima, proposta in via surrogatoria dalla creditrice del legittimario, è fondata.

4.1. Come di recente statuito in giurisprudenza, è ammissibile l'esercizio in via surrogatoria, a norma dell'art. 2900 cod. civ., della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso, ove quest'ultimo sia rimasto del tutto inerte. L'azione di riduzione è esperibile da parte dei creditori del legittimario pretermesso, cui intendano surrogarsi, nell'ipotesi di inerzia colpevole di questi (non è necessario, in tal caso, la preliminare proposizione dell'azione interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 cod. civ.). Si realizza un'interferenza di natura eccezionale, ma legittima, nella sfera giuridica del debitore. Infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta ai creditori per evitare gli effetti derivanti alle loro ragioni dall'inerzia del debitore che trascuri di esercitare le opportune azioni, dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

garanzia che esso rappresenta, in favore dei creditori stessi. Tale azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive e contro lo stesso debitore inerte, in qualità di litisconsorte necessario. All'esito, il positivo esperimento dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, se da un lato consente ai creditori il recupero di quella *pars bonorum* sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso (Cass. n. 16623 del 2019).

4.2. Nella specie, la lesione della quota di legittima è *in re ipsa*, senza bisogno di calcolo, come conseguenza dell'istituzione di erede nella universalità dei beni del testatore, in favore del coniuge superstite. Il *relictum* è formato dai beni acquistati in vita ed appartenenti al defunto al tempo della morte, plurimi fabbricati e terreni in , il cui valore complessivo è stimabile, in conformità della perizia prodotta, del tutto incontestata, nella somma complessiva di Euro 1.408.341,00; non occorre, peraltro, determinare precisamente il valore del patrimonio ereditario e della quota riservata, perché di gran lunga eccedente i limiti di valore del credito dedotto in giudizio. Non esiste alcun *debitum*, che debba essere detratto dai beni relitti, in quanto l'unico debito noto non è ereditario, bensì personale del legittimario. Non esiste alcun *donatum*, che debba essere riunito al resto fittiziamente, in quanto non dedotto. Il valore della massa, calcolato ai fini della riduzione, quindi, corrisponde alla massa stessa già determinata (v. doc. nn. 14-15, in fasc. att.).

4.3. Sull'asse così formato deve determinarsi l'entità della quota di cui il defunto poteva disporre e della quota riservata ai legittimari. Queste quote, in caso di concorso di coniuge e più figli, *ex* art. 542, comma 2, cod. civ., sono stabilite rispettivamente in 1/4 e 3/4, di cui 1/4 al coniuge e 2/4 ai figli, quest'ultima da dividersi in parti uguali tra tutti i quattro figli, con la conseguenza che la quota disponibile è di 1/4 e la quota riservata a ciascuno dei figli di 1/8. Ne consegue che il valore della quota disponibile è pari a Euro 352.085,25 e il valore della quota di legittima, per la frazione d'interesse, è pari a Euro 176.042,63, in favore del figlio quale legittimario totalmente pretermesso, surrogato dalla creditrice , fino a concorrenza del proprio credito.

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

4.4. Accertato il pregiudizio ai diritti spettanti sulla successione, per lesione di legittima, *ex* artt. 554, 557 e 2900 cod. civ., si giustifica la dichiarazione di parziale inefficacia del testamento impugnato.

4.5. Quanto al modo di procedere alla riduzione, la creditrice del legittimario ha chiesto l'attribuzione della legittima in natura ovvero l'equivalente monetario, come forma alternativa di reintegrazione della quota a lui riservata, e l'erede testamentaria, convenuta in giudizio, ha resistito alla pretesa personale sui beni ereditari, sicché non si pone alcuna vera questione sulla necessità di lasciare gli immobili per intero nella porzione della titolare della quota maggiore, compensando in danaro la lesione lamentata, nei limiti della porzione di legittima e, stante la particolarità del caso in esame, nei limiti del credito. Non sono sorte contestazioni sul preciso ammontare di esso, di facile e pronta liquidazione, con riferimento alla data della decisione, secondo gli elementi desumibili direttamente dal decreto ingiuntivo e dai precetti: per capitale, è stata riconosciuta la somma di Euro 50.000,00; per compensi, è stata liquidata la somma di Euro 1.200,00; per esborsi, è stata liquidata la somma di Euro 233,00, a cui si aggiunge l'imposta di registro di Euro 1.506,00, in tutto Euro 1.739,00; per spese generali, anch'esse riconosciute, è liquidabile la somma di Euro 180,00; per contributo previdenziale, è liquidabile la somma di Euro 48,00 (4%); per imposta sul valore aggiunto, è liquidabile la somma di Euro 252,00 (21%); per interessi, infine, da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda, proposta con ricorso per ingiunzione il 4 luglio 2013, come stabilito nel decreto con riguardo alla decorrenza, è liquidabile la somma di Euro 2.083,42. Il totale, imputabile alla quota spettante per legge al debitore, ammonta a Euro 55.502,42.

4.6. Sussiste, pertanto, il diritto del legittimario, leso dal testamento fatto dal padre, ad essere tenuto indenne del pregiudizio, attraverso la proporzionale riduzione della disposizione testamentaria lesiva e la compensazione in danaro della lesione della quota riservata, nella misura sopra determinata.

5. Conclusivamente, le domande vanno accolte: va disposta la revocazione della rinunzia e l'atto dispositivo dichiarato inefficace; va disposta, altresì, la riduzione del testamento impugnato, in via surrogatoria, e reintegrata per

Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dbcd020bbea85ce2a8b9bab58c604bf - Firmato Da: ANGIOI ANTONIO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: [illegible]

equivalente la quota riservata, nei limiti del credito, mediante condanna direttamente in favore dell'avente diritto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al diritto contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 2, quinto scaglione, in difformità dalla nota delle spese unita al fascicolo della parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della creditrice , della rinunzia ai diritti ereditari, da parte del debitore , ricevuta per atto pubblico il 19 febbraio 2018, relativamente alla successione del padre morto a

2) dichiara la riduzione, per lesione di legittima, in via surrogatoria, del testamento olografo del defunto , pubblicato il 5 gennaio 2018;

3) condanna , quale erede testamentaria, al pagamento, in favore della creditrice del legittimario pretermesso , della somma di Euro 55.502,42, a titolo di reintegrazione per equivalente della quota riservata, nei limiti del credito;

4) condanna i convenuti al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 9.794,25, di cui Euro 8.030,00 per compensi e 559,75 per esborsi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Oristano, il 16 settembre 2020.

Il Giudice estensore

(dott. Antonio Angioi)

Il Presidente

(dott. Leopoldo Sciarrillo)